

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, FORMICA, MORLINO, PELIZZO,  
BISORI, GIRAUDO, SCARDACCIONE, MORANDI e DAL FALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1969

**Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 agosto 1964, n. 663, recante: « Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122 e 10 settembre 1960, numero 962 » all'articolo 2 dispone che i Consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni.

Il prolungamento da quattro a cinque anni della durata in carica dei Consigli comunali e provinciali disposto con tale norma, si rende necessario venga esteso anche alle Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate che da detti Consigli vengono appunto elette, in base al testo unico sulla municipalizzazione 15 ottobre 1925, n. 2578.

La scadenza, infatti, ormai prossima di molte Commissioni amministratrici di dette Aziende nel quinto ed ultimo anno del mandato amministrativo dei Consigli comunali e provinciali imporrebbe a questi di eleggere per il nuovo quadriennio nuove Commis-

sioni amministratrici, che resterebbero in carica per la maggior parte del periodo di amministrazione dei nuovi Consigli.

Appare pertanto necessario riservare ai Consigli comunali e provinciali nuovi eletti il diritto di nominare le Commissioni che dovranno amministrare le aziende comunali e provinciali nel corso della loro durata in carica.

D'altra parte le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare il quinquennio come periodo ottimo per attuare una organica politica amministrativa negli enti locali, valgono anche per le aziende speciali in quanto si tratta di organi degli enti locali stessi, istituiti per la gestione diretta dei servizi pubblici.

Per queste ragioni vi proponiamo e raccomandiamo alla vostra approvazione di modificare il capoverso ultimo dell'articolo 5 del testo unico sopra citato, che recita testualmente: « Il Presidente ed i Commissari durano in carica quattro anni e sono rieleggibili », sostituendo i quattro con i cinque anni.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il Presidente ed i Commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ».